

VOUCHER BABY SITTING O CONTRIBUTO ASILI NIDO: ALTERNATIVE AL CONGEDO PARENTALE

COS'È

L'articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, **voucher per l'acquisto di servizi di baby sitting** oppure un **contributo** per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei **servizi per l'infanzia** o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi. Tale beneficio è stato **prorogato** anche per l'anno 2016 ed esteso alle lavoratrici autonome dall'articolo 1, commi 282-283, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità).

A oggi, l'articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016.

A CHI È RIVOLTO

le lavoratrici **iscritte alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335 (comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena). Queste due categorie di lavoratrici si devono trovare, al momento di presentazione della domanda, ancora negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità e non devono aver fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Possono inoltre accedere al beneficio le **lavoratrici autonome o imprenditrici**: coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale; pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all'articolo 66, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Queste lavoratrici devono aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità e avere ancora almeno un mese di congedo parentale (in relazione al minore per cui si chiede il beneficio) a cui poter rinunciare.

Non possono accedere al beneficio le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati e le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l'articolo 19, comma 3, decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

DECORRENZA E DURATA

Il contributo è erogato per un periodo massimo di sei mesi, divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa e con rinuncia alla fruizione del congedo parentale da parte della lavoratrice.

Alle **lavoratrici iscritte alla Gestione Separata**, alle **lavoratrici autonome** e alle **imprenditrici** il contributo è erogato per un periodo massimo di **tre mesi**.

QUANTO SPETTA

L'importo del contributo è di **massimo 600 euro mensili**.

Per le lavoratrici part-time il contributo è ricalcolato in proporzione alla minore entità della prestazione lavorativa.

Il contributo per l'**asilo nido** viene erogato con **pagamento diretto alla struttura scolastica** prescelta dalla madre, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio fino al raggiungimento dell'importo di 600 euro mensili. Il contributo verrà erogato esclusivamente se il servizio per l'infanzia viene svolto in una struttura scelta dalla madre e presente nell'elenco pubblicato sul sito INPS.

Il contributo concesso per il pagamento dei **servizi di baby sitting** viene erogato attraverso il sistema di buoni lavoro corrisposti esclusivamente in modalità telematica, secondo le istruzioni di cui alla [circolare INPS 6 maggio 2016, n. 75](#). Infatti, a decorrere dal 2016, il beneficio non viene più corrisposto attraverso la consegna di voucher cartacei in sede, ma attraverso la procedura online. In aderenza al principio di tracciabilità dei buoni lavoro previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la madre assegnataria del beneficio tramite procedura online entra in possesso della somma riconosciuta, gestendola per le operazioni necessarie alla remunerazione delle persone che si prendono cura del neonato.

La madre, riconosciuta beneficiaria dei voucher baby sitting, opera al pari di un committente che utilizza la procedura online per gli adempimenti connessi alle nuove funzionalità introdotte:

- registrazione del committente;
- accredito del prestatore e richiesta e attivazione della INPS card presso l'ufficio postale;
- comunicazione all'INPS da parte del committente prima dell'inizio della prestazione;
- consuntivazione a opera del committente al termine della prestazione.

La mamma deve procedere all'appropriazione dei voucher nel termine di 120 giorni dalla ricevuta di accoglimento della domanda tramite i canali telematici. La mancata appropriazione dei voucher nel termine suddetto viene considerata come tacita rinuncia allo stesso.

La procedura consente la restituzione, per mesi, degli importi precedentemente accreditati alla madre/committente, in base alle mensilità già erogate e agli eventuali importi già consuntivati o rimborsati.

La madre che, dopo l'appropriazione del bonus, intenda rinunciare a una o più mensilità erogate, può farlo attraverso la funzione "Restituzione Bonus". Per accedere alla funzionalità deve inserire i seguenti dati obbligatori:

- codice fiscale della madre;
- codice fiscale bimbo;
- numero di domanda;
- anno di riferimento.

QUANDO FARE DOMANDA

Le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione Separata possono presentare la domanda negli 11 mesi successivi alla conclusione del periodo di congedo obbligatorio di maternità.

Le lavoratrici autonome e imprenditrici possono presentare la domanda dopo aver concluso il teorico periodo di fruizione dell'indennità di maternità ed entro l'anno di vita del minore.

Si può presentare la domanda di accesso al beneficio per ciascun figlio purché ne ricorrano i requisiti.

L'INPS provvede ad avvisare il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio.

COME FARE DOMANDA

La domanda va presentata **online all'INPS** attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Il presente opuscolo ha lo scopo di raggruppare le opportunità di contributi e bonus erogati direttamente dall'INPS. Per qualsiasi approfondimento si rimanda al sito Inps www.inps.it cliccando sulla icona "famiglia" si possono trovare le ultime novità o notizie dell'Istituto e inserendo il nome del contributo o del bonus in "cerca" è possibile visionare dettagliatamente tutte le informazioni necessarie su ciascuna agevolazione.

Le informazioni inserite nel presente opuscolo sono un estratto delle informazioni presenti sul sito dell'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE.

COMUNE DI TRIBIANO Provincia di Milano



NOTA INFORMATIVA SUI CONTRIBUTI/ BONUS EROGATI DALL'INPS

- CONTRIBUTI ASILO NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE
- ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE')
- PREMIO ALLA NASCITA
- VOUCHER BABY SITTING O CONTRIBUTO ASILI NIDO: ALTERNATIVE AL CONGEDO PARENTALE

ASSEGNO DI NATALITA' (BONUS BEBE')

COS'E'

L'assegno di natalità (anche detto "Bonus bebè") è un assegno mensile destinato alle famiglie con un **figlio nato, adottato** o in **affido preadottivo** tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L'assegno è annuale e viene corrisposto ogni mese fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.

A CHI E' RIVOLTO

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 2-5.000 euro.

QUANTO SPETTA

La **misura dell'assegno** dipende dall'ISEE del nucleo familiare: **960 euro** l'anno (80 euro al mese per 12 mesi) con ISEE superiore a 7.000 euro annui e non superiore a 2-5.000 euro annui; **1.920 euro** l'anno (160 euro al mese per 12 mesi) con ISEE non superiore a 7.000 euro annui.

Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'INPS **direttamente al richiedente** tramite bonifico domiciliato, accreditato su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. Il pagamento dell'assegno è effettuato a partire dal **mese successivo** a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l'importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita o dalla data di ingresso del minore affidato o adottato nel nucleo familiare.

In caso di affido temporaneo, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

COME FARE DOMANDA

La domanda di assegno si presenta **online** all'INPS, di regola, una sola volta per ogni figlio attraverso il servizio dedicato, che permette di visualizzarne anche l'esito. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.



PREMIO ALLA NASCITA— 800 euro

COS'E'

Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) viene corrisposto dall'INPS per la nascita o l'adozione di un minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell'ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, adozione o affido.

Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi.

A CHI E' RIVOLTO

La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del settimo mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- adozione nazionale o internazionale del minore, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, c. 6, l. 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34, l. 184/1983.

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione per ogni evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QUANTO SPETTA

L'importo dell'assegno è di **800 euro**.

Le modalità di pagamento previste sono:

- bonifico domiciliato presso ufficio postale;
- accreditato su conto corrente bancario;
- accreditato su conto corrente postale;
- libretto postale;
- carta prepagata con IBAN.

Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso ufficio postale, è richiesto il codice IBAN.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all'INPS con il PIN attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

CONTRIBUTI ASILO NIDO E SUPPORTO DOMICILIARE

Nell'ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato predisposto un **contributo economico a sostegno della genitorialità**, i cui dettagli esplicativi e disposizioni operative sono stati pubblicati nella [circolare INPS 22 maggio 2017, n.88](#).

Il premio, fino a un importo massimo di **1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità**, può essere corrisposto per far fronte a due distinte situazioni:

- a beneficio di bambini nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (**cosiddetto bonus asilo nido**);
- in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (**contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione**).

Nella circolare, oltre alla disciplina di dettaglio concernente l'accesso all'incentivo economico, sono disposte le procedure di presentazione delle domande. Queste dovranno essere presentate, a partire **dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017**, online all'INPS attraverso il servizio dedicato che verrà pubblicato a breve.

- In alternativa, si potrà fare domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.